Comune di Costa Volpino
Provincia di Bergamo

p g t

Sindaco:
Mauro Bonomelli

Assessore Governo del Territorio
Federico Baiguini

Responsabile Area Governo e Territorio
Geom. Francesca Pertesana

Adozione:
D.C.C. n. 49 del 20/07/2015
Approvazione:
D.C.C. n. 68 del 22/12/2015

Correzioni e rettifiche ex art. 14bis legge 12/2005 e ssmi

2016

Giugno 2017

Progettista
Masterplanstudio srl
arch. Federico Acuto
con arch. Roberta Paruta

II Emissione	07/07/2017	
I Emissione	30/12/2016	
Fase	**Data**	**Note**

Il Responsabile Area Governo e Territorio Geom. Francesca Pertesana ha segnalato alcuni errori materiali e rettifiche, emerse durante il primo periodo di attuazione, necessarie a correggere le Norme di PGT.
Sulla base dell'articolo 14-bis della LR 12/2005, che così recita: "I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune", si è dato corso all'esame delle problematiche emerse, alla loro natura nonché alla applicabilità del menzionato articolo.
Pertanto si è dato corso ai necessari approfondimenti relativi ai N. 15 punti sotto riportati relativi ad altrettanti errori/rettifiche che si ritiene di portare in deliberazione di Consiglio Comunale.

1	**Rettifica dell'art. 8.3 del PR, comma 2, lettera d**
	Nella formulazione dell'articolo in oggetto, così come nel correlato art.8.6 sul calcolo dell'altezza, ci si è posti il problema di una corretta procedura di calcolo in presenza nel territorio comunale di terreni acclivi preordinati all'edificazione. In tal senso è necessario considerare per quanto attiene al computo della slp la consolidata prassi di esclusione dei "piani interrati"; quando si è in presenza di terreni acclivi pertanto la norma recita come segue: d. le superfici dei piani completamente interrati rispetto al piano naturale del terreno; qualora il piano di campagna sia stato modificato artificialmente si dovrà far riferimento al piano naturale del terreno originale. Nel caso di terreni acclivi si considerano interrati i piani aventi superficie di facciata libera del piano stesso inferiore al 60%. Come si evince dalla logica del comma si vuole definire "piani interrati" quelli in cui la superficie libera è minore di quella interrata; dunque trattasi di mero errore materiale poiché nell'attuale definizione la facciata interrata occuperebbe superficie inferiore al 60% e dunque anche in percentuali minori del 50%. Il testo per rispettare la logica e il senso della norma deve essere pertanto riformulato sostituendo "inferiore al 60%" con "non superiore al 40%" ovvero "facciata interrata maggiore uguale al 60% del piano stesso". **Pertanto il comma risulta così riformulato:** d. le superfici dei piani completamente interrati rispetto al piano naturale del terreno; qualora il piano di campagna sia stato modificato artificialmente si dovrà far riferimento al piano più restrittivo tra naturale e artificiale. Nel caso di terreni acclivi si considerano interrati i piani aventi superficie di facciata interrata maggiore uguale al 60% del piano stesso.

2	**Corretta interpretazione e rettifica dell'art. 8.6 del PR**
	Come al precedente punto è necessario ribadire la corretta interpretazione del calcolo dell'altezza in relazione alla diversa conformazione del terreno (acclività). Il testo così recita: Si definisce altezza massima delle costruzioni (H), la misura media ponderale, così

	calcolata: $H = \frac{sup_lat}{per_base}$ dove: sup_lat = superficie laterale completa del volume fuori terra misurato alla linea di gronda e alla linea di base (imposta) dell'edificio; per_base = proiezione orizzontale del perimetro del volume fuori terra misurato al piano di campagna o al piano di imposta eventualmente stabilito a quota inferiore. In ogni caso l'altezza massima delle facciate a valle (misurata nel punto più alto) non potrà essere maggiore del 30% dell'altezza massima consentita nelle rispettive UP. Non vengono conteggiati nell'altezza massima delle facciate i volumi tecnici che non abbiano altezza netta interna superiore a mt. 3,00. Quindi appare utile precisare che: - nella "sup lat", per linea di base s'intende il piano di imposta dell'edificio ovvero il piano di campagna, come correttamente esplicitato alla definizione successiva: - nella "base", appunto, la proiezione orizzontale del perimetro del manufatto edilizio si misura alla quota di campagna ovvero – se stabilito a quota inferiore – al "piano di imposta" del manufatto stesso. Pertanto, ad esclusivo titolo di esemplificazione, si deve intendere che in un caso, anche se di per sé apparentemente illogico, in cui su un terreno privo di acclività, si preveda una reinterro al di sopra della quota di campagna (a prescindere dalla sua consistenza), l'altezza si deve ritenere calcolata rispetto al piano di campagna prima dei movimenti di terreno, valendo la definizione "eventualmente stabilito a quota inferiore" relativa al piano di imposta del manufatto edilizio. Ciò anche in ossequio al combinato disposto dell'art. 8.3, comma d, il quale menziona indirettamente, ma esplicitamente, il caso in oggetto: "qualora il piano di campagna sia stato modificato artificialmente si dovrà far riferimento al piano naturale del terreno originale". **Pertanto il comma risulta così riformulato:** Si definisce altezza massima delle costruzioni (H), la misura media ponderale, così calcolata: $H = \frac{sup_lat}{per_base}$ dove: sup_lat = superficie laterale completa del volume fuori terra misurato alla linea di gronda e alla linea di base (imposta) dell'edificio riferito al piano di campagna o al piano di imposta eventualmente stabilito a quota inferiore; per_base = proiezione orizzontale del perimetro del volume fuori terra misurato al piano di campagna o al piano di imposta eventualmente stabilito a quota inferiore. In ogni caso l'altezza massima delle facciate a valle (misurata nel punto più alto) non potrà essere maggiore del 30% dell'altezza massima consentita nelle rispettive UP. Non vengono conteggiati nell'altezza massima delle facciate i volumi tecnici che non abbiano altezza netta interna superiore a mt. 3,00.

3	**Errore materiale art. 4.7**
	Nella lettura comparata degli artt. 4.6 e 4.7 si evidenzia un errore materiale di mera ripetizione di capoverso evidentemente non pertinente alle destinazioni d'uso ammesse per la zona; più precisamente: Art. 4.6. Tessuto industriale-artigianale *2. Classificazione delle destinazioni d'uso* *Destinazione prevalente e principale: GF2* *Destinazione complementare ovvero accessoria e compatibile: VIC, MS1, GF4, nonché DIR1, DIR2, nonché DOP.* *E' ammessa una sola abitazione per ciascuna unità locale produttiva con Slp massima di m2 150 ad uso del custode o del titolare dell'azienda, comunque non superiore al 10% della Slp. La destinazione residenziale del custode o titolare potrà essere concessa previa costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di pertinenzialità che preveda espressamente la sanzione della nullità degli atti di separata disposizione della o delle unità immobiliari rispetto all'insediamento di cui costituisce pertinenza. La funzione residenziale deve essere realizzata sul medesimo lotto dell'insediamento produttivo.* Art. 4.7. Tessuto terziario e commerciale *2. Classificazione delle destinazioni d'uso* *Destinazione prevalente e principale: Gf3 (escluso RIC2) e Gf5 (escluso GS0).* *Destinazione complementare ovvero accessoria e compatibile: Gf4, Gf2.4 nonché DOP.* *E' ammessa una sola abitazione per ciascuna unità locale ~~produttiva~~ con Slp massima di m2 150 ~~ad uso del custode o del titolare dell'azienda,~~ comunque non superiore al 10% della Slp.~~ La destinazione residenziale del custode o titolare potrà essere concessa previa costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di pertinenzialità che preveda espressamente la sanzione della nullità degli atti di separata disposizione della o delle unità immobiliari rispetto all'insediamento di cui costituisce pertinenza. La funzione residenziale deve essere realizzata sul medesimo lotto dell'insediamento produttivo.~~ Laddove la frase (in carattere barrato da considerarsi erroneamente ripetuta) fa esplicito riferimento alle "unità locali produttive" ed è identica nella sua formulazione a quella dell'art. precedente. La frase viene pertanto rimossa dal testo. **Pertanto il comma risulta così riformulato:** Art. 4.7. Tessuto terziario e commerciale 2. *Classificazione delle destinazioni d'uso* *Destinazione prevalente e principale: Gf3 (escluso RIC2) e Gf5 (escluso GS0).* *Destinazione complementare ovvero accessoria e compatibile: Gf1,nei limiti indicati dal periodo successivo, Gf4, Gf2.4 nonché DOP.* *E' ammessa una sola abitazione per ciascuna unità locale con Slp massima di m2 150, comunque non superiore al 10% della Slp totale dell'edificio.*

4	**Corretta interpretazione artt. 4.10, comma 4; 4.11, comma 4; 5.8, comma 4; 5.9, comma 4; 5.10, comma 4**
	Nelle menzionate Unità di Paesaggio al comma 4. *Modalità di intervento* sono stabilite specifiche regole che mettono in relazione la classificazione del manufatto edilizio in classi tipologico-testimoniali, classi funzionali e la specifica UP, determinando, di volta in volta e caso per caso, le possibilità di modificazione edilizia che sono state ritenute più opportune, secondo quanto stabilito all'art. 3.6, comma 2, delle Norme di PGT. Per quanto attiene alle cosiddette "Classi funzionali" di cui al medesimo art. 3.6, la ricognizione puntuale degli edifici esterni al TUC, restituita dalle tavole PR.04.1 e PR.04.2 di PGT, individua chiaramente – mediante apposita simbologia - la prevalenza funzionale e dunque la predisposizione all'eventuale ampliamento ai sensi dell'art. 62 della LR 12/2005 e ssmi, come risulta indicato nella tavola PR 04.1 e PR.04.2. Per la determinazione della slp incrementabile valgono i criteri di cui all'art.8.3 con riferimento a quegli ambienti che rispettino i requisiti igienico-sanitari di abitabilità, fermo restando il limite massimo irrevocabile indicato nelle norme di UP. La destinazione residenziale (RES) è correttamente menzionata tra le destinazioni d'uso complementari ovvero accessorie e compatibili delle UP in oggetto.

5	**Corretta interpretazione e rettifica dell'art. 3.3. del PR**
	Per quanto attiene al comma 4 dell'articolo in oggetto, con il quale si richiede la doppia verifica "della superficie effettiva degli stalli al netto dagli spazi di accesso, manovra, carico e scarico merci (superficie netta degli stalli in rapporto alla Slp)" ovvero indicando precisi rapporti tra le due grandezze, il cui punto cinque così recita: - per le destinazioni commerciali relative a medie e grandi strutture di vendita deve essere prevista una superficie per parcheggi di pertinenza rispettivamente di 1/1 della Slp e 2/1 della Slp. Si precisa che per "medie superfici" si deve intendere esclusivamente la tipologia MS2 e per grandi superfici la tipologia GS0, come chiaramente indicato al precedente art. 3.2 delle Norme, comma 2, nella tabella di riferimento riportata; mentre per le categorie diversamente indicate la verifica dovrà essere effettuata con il rapporto di 1/5 indicato al punto tre del medesimo comma 4. **Pertanto il comma risulta così riformulato:** - per le destinazioni commerciali relative a medie (tipologia MS2) e grandi strutture di vendita deve essere prevista una superficie per parcheggi di pertinenza rispettivamente di 1/1 della superficie di vendita e 2/1 della superficie di vendita.

6	**Rettifica art. 3.1**
	Sulla base di specifiche richieste degli Uffici comunali competenti viene richiesto di meglio specificare la corretta appartenenza ai rispettivi codici ATECO delle attività: - poliambulatori - servizi per animali (toilettatura) Per i primi, in quanto attività sanitarie a carattere privatistico e non, appartenenti al codice ATECO 86.22, si ritiene di considerare tale attività sia al Gf.7 Dotazioni pubbliche (DOP) sia al GF.3.2 (DIR2) con specifica limitazione ad un massimo di 250 m2 di slp.

	Per i secondi la suddetta categoria è da ritenersi compresa nel gruppo funzionale Gf.2.4 (ART), laddove si menziona: "Attività artigianale di servizio: sono comprese in questa categoria le attività artigianali di servizio alla casa e alla persona e in generale le attività artigianali che non richiedono fabbricati con tipologia propria o interamente dedicati all'attività stessa", dovendosi qui intendere anche i servizi agli animali di compagnia consuetudinalmente legati alle persone. A maggiore chiarimento viene pertanto aggiunto il codice S.96.08.04, ricordando che nella norma vale comunque il criterio della classe più ampia; in questo caso la già menzionata S. Altre attività di servizi.

7	**Rettifica Costruzioni accessorie collegamento con RE**
	Per quanto attiene alle cosiddette costruzioni accessorie si rileva che le norme di PGT menzionano tale tipologia agli artt. 4.10, 4.11, 4.12, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 con evidente riferimento alle aree non afferenti al tessuto consolidato del sistemi ambientali fondovalle e della montagna; fanno eccezione gli artt. 5.2 e 5.3, di cui per la natura di nuclei sparsi era apparso utile mantenere il relativo comma. Tuttavia, la formulazione adottata non risulta chiaramente esplicitata nel testo e può ingenerare dubbi interpretativi. Pertanto, per le suddette UP (B.1.2 e B.1.3), così come per quelle in cui il PGT non fa menzione di suddetta tipologia di fabbricato, si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale, e valgono appunto le prescrizioni ivi riportate. In ogni caso sono da ritenersi prevalenti le disposizioni del RE Comunale. **Pertanto gli articoli risultano così riformulati:** Art. 5.2. Up-B.1.2. Tessuto residenziale strutturato della montagna 1. Identificazione e obiettivi della pianificazione Nuclei del territorio la cui struttura urbanistica ed edilizia si è affermata e consolidata nel tempo, a partire da insediamenti del XIX secolo o anteriori, mediante la conferma dei tracciati storici stradali di mezzacosta e la progressiva trasformazione in nuclei residenziali di pregio. Tale fragile struttura insediativa storica, negli anni recenti, è stata soggetta a forti alterazioni e deve essere recuperata e valorizzata. Gli interventi ammessi devono essere finalizzati alla riqualificazione e ricucitura dell'esistente con contenimento del consumo di suolo, nonché all'adeguamento tecnologico ed al risparmio energetico. 2. Classificazione delle destinazioni d'uso Destinazione prevalente e principale: GF1 Destinazione complementare ovvero accessoria e compatibile: VIC, RIC, ART, PES1 e PES2 esclusivamente al piano terreno, DIR1, DIR2, ART (codice ateco Q, R90, R91, R93.13.00 e S,). Sono comunque escluse le nuove attività insalubri di prima e seconda classe. Il cambio di destinazione d'uso è vincolato al reperimento delle dotazioni pubbliche e dei parcheggi pertinenziali secondo quanto stabilito dall'art 3.3 e 7.5 delle presenti norme. 3. Parametri generali Uf = esistente ovvero 0,30 m2/m2 se mediante intervento diretto (DIA, PC) Uf = 0,40 m2/m2 se mediante piano attuativo (PA) Rc = esistente ovvero 40% H = 8,00 m

Dc = 1/2 di H con un minimo di m 5,00 o in aderenza ai fabbricati esistenti a confine.
De = in aderenza o non minore di m 10 o secondo norme di PA
Ds = secondo gli allineamenti preesistenti ovvero secondo la classificazione di cui al D.Lgs 285/92 e ssmi.
Sp = > 40%

4. Modalità di intervento
a) Intervento edilizio diretto: nei casi e modi di legge, escluso la ristrutturazione urbanistica.
b) Intervento urbanistico preventivo mediante Piano di Attuativo (PA o PdR): facoltativo ovvero obbligatorio ove indicato dagli elaborati di PR, per interventi superiori a complessivi m2 600 e nei casi di ristrutturazione urbanistica.
In sede di PA vengono stabilite le norme specifiche relative ai rapporti tra spazi privati e pubblici, alle destinazioni d'uso, ai caratteri tipologici e architettonici che comunque dovranno essere rispettosi delle caratteristiche del contesto urbano.
Negli elaborati cartografici del Piano delle Regole (Carta delle Regole) vengono inoltre identificati tramite apposita simbologia grafica (asterisco) gli edifici interessati da Piano di Recupero (PdR) e da Permesso di Costruire Convenzionato (PCC). L'esatta identificazione catastale dei luoghi avverà in sede di attuazione.

5. Norme particolari
E' altresì presente il seguente PA con volumetria assegnata assimilabile all'indice massimo degli ATR

PA	Sup. Terr. (mq)	SLP edificabile
PA7a) Branico nord (ex ATR4)	2.200	748
PA7b) Branico sud (ex ATR4)	2.687	914

6. Qualità degli insediamenti
Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle strutture, delle caratteristiche tipologiche e delle forme architettoniche prevalenti, mirando ad un corretto inserimento del manufatto singolo nel contesto urbano.
Gli elementi fondamentali orientativi dell'attività istruttoria degli Uffici e dell'attività della Commissione Paesaggio sono:

- corretto raccordo con le volumetrie adiacenti in termini di dimensioni e proporzioni;
- linguaggio architettonico improntato alla massima semplicità e al corretto inserimento del linguaggio moderno rispetto ai caratteri permanenti del luogo;
- attenzione allo spazio pubblico mediante individuazione dei percorsi pedonali pubblici e/o di uso pubblico in relazione agli spazi esistenti e cura delle finiture di arredo urbano e degli impianti a rete (illuminazione e sottoservizi).

7. Viabilità/Parcheggi
Si veda l'art 7.11 delle presenti Norme (PS).

Art. 5.3. Up-B.1.3. Tessuto e nuclei di particolare valenza ambientale

1. Identificazione e obiettivi della pianificazione
Si tratta di porzioni di tessuto insediativo, anche in nuclei isolati, la cui edificazione storica risulta strettamente integrata alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito.
Prevalgono situazioni complesse, caratterizzate dalla compresenza di edifici di valore testimoniale, originariamente rurali, con parti di recente trasformazione ed ampie zone di frangia.

	Gli interventi ammessi sono finalizzati alla ridefinizione architettonica ed alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali dei luoghi, in particolare: - al contenimento della capacità insediativa mediante tipologie estensive; - al mantenimento di un basso rapporto di copertura; - alla conservazione del patrimonio arboreo e vegetale con finalità di mantenimento e recupero ambientale dei versanti. In tali zone sono previste modifiche per la razionalizzazione dello stato di fatto attraverso interventi convenzionati e piani attuativi. 2. Classificazione delle destinazioni d'uso Destinazione prevalente e principale: GF1 Destinazione complementare ovvero accessoria e compatibile: VIC, RIC, ART, PES1 e PES2 esclusivamente al piano terreno, DIR1, DIR2, ART (codice ateco Q, R90, R91, R93.13.00 e S,). Sono comunque escluse le nuove attività insalubri di prima e seconda classe. Il cambio di destinazione d'uso è vincolato al reperimento delle dotazioni pubbliche e dei parcheggi pertinenziali secondo quanto stabilito dall'art 3.3 e 7.5 delle presenti norme. 3. Parametri generali Uf = esistente o 0,15 m2/m2 per nuova costruzione su lotto libero, mediante intervento diretto (DIA, PC) Uf = 0,25 m2/m2 se mediante piano attuativo (PA) Rc = esistente ovvero 25% H = 7,00 m Dc = 1/2 di H con un minimo di m 5,00 o in aderenza ai fabbricati esistenti a confine. De = in aderenza o non minore di m 10 o secondo norme di PA Ds = secondo gli allineamenti preesistenti ovvero secondo la classificazione di cui al D.Lgs 285/92 e ssmi. Sp = > 40% 4. Modalità di intervento a) Intervento edilizio diretto: nei casi e modi di legge, escluso la ristrutturazione urbanistica. b) Intervento urbanistico preventivo mediante Piano di Attuativo (PA o PdR): facoltativo ovvero obbligatorio ove indicato dagli elaborati di PR, e per interventi superiori a complessivi m2 1.000 e nei casi di ristrutturazione urbanistica. In sede di PA vengono stabilite le norme specifiche relative ai rapporti tra spazi privati e pubblici, alle destinazioni d'uso, ai caratteri tipologici e architettonici che comunque dovranno essere rispettosi delle caratteristiche del contesto urbano. Negli elaborati cartografici del Piano delle Regole (Carta delle Regole) vengono inoltre identificati tramite apposita simbologia grafica (asterisco) gli edifici interessati da Piano di Recupero (PdR) e da Permesso di Costruire Convenzionato (PCC). L'esatta identificazione catastale dei luoghi avverrà in sede di attuazione. 5. Qualità degli insediamenti Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle strutture, delle caratteristiche tipologiche e delle forme architettoniche prevalenti, mirando ad un corretto inserimento del manufatto singolo nel contesto urbano.

	Gli elementi fondamentali orientativi dell'attività istruttoria degli Uffici e dell'attività della Commissione Paesaggio sono: - corretto raccordo con le volumetrie adiacenti in termini di dimensioni e proporzioni; - linguaggio architettonico improntato alla massima semplicità e al corretto inserimento del linguaggio moderno rispetto ai caratteri permanenti del luogo; - attenzione allo spazio pubblico mediante individuazione dei percorsi pedonali pubblici e/o di uso pubblico in relazione agli spazi esistenti e cura delle finiture di arredo urbano e degli impianti a rete (illuminazione e sottoservizi). 6. Viabilità/Parcheggi Si veda l'art 7.11 delle presenti Norme (PS).

8	**Rettifica art. 4.4 in recepimento integrale della controdeduzione 29/2015, Target Immobiliare**
	Presa in esame la proposta di controdeduzione n. 29/2015 presentata dalla Target Immobiliare srl, che recita come segue: 1. (omissis) 2. Dal punto di vista della compatibilità urbanistica delle funzioni richieste di tipo MS2 si osserva che, in relazione alla collocazione sulla viabilità urbana principale , nonché alla potenziale domanda dovuta all'incremento del carico insediativo del comparto (per l'avvenuto completamento del PP2 Bersaglio), si ritiene assentibile la richiesta degli osservanti; 3. (omissis) e considerato che in sede di approvazione del PGT nella seduta del 22/12/2015, tale proposta è stata "accolta" senza alcuna modifica o integrazione, risulta pertanto che il Consiglio Comunale abbia espresso manifesta a chiara volontà di pieno accoglimento di quanto richiesto con l'osservazione in oggetto. Nella richiesta, infatti, oltre alla compatibilità della destinazione funzionale, veniva espressamente e chiaramente indicata la quantità di Slp oggetto di osservazione e logicamente collegata al contenuto del quesito di ammissibilità funzionale. Si deve pertanto ritenere che all'art 4.4. UP-A.1.2. Tessuto residenziale misto di recente formazione, la tabella di cui al comma 5, sia da modificare come di seguito riportato:

PA	Sup. Terr. (mq)	SLP edificabile
PA1) PR3 via Prudenzini	8.522	3.835
PA2) Via Roma *	3.148	1.417
PA3) PL5 via Cavour	3.103	1.396
PA4) Via Piò-via Battisti	11.151	5.018
PA5) Via Paglia	4.287	1.929
PA6) Via Baglioni	9.798	4.409
PA8) Volpino (ex ATR5a)	3.012	1.024
PA9) Volpino (ex ATR5b)	2.645	899
PP2 Bersaglio**	**11.000**	**2.880**

Con la seguente nota esplicativa:

	** Slp a destinazione commerciale di tipo MS2, introdotta a seguito dell'approvazione in CC delle controdeduzioni alle osservazioni presentate nei termini di legge. Obbligo per i proponenti di produrre Studio di impatto del traffico con contenuti assimilabili a quelli prescritti all'ALLEGATO 1 Contenuti del Rapporto d'impatto della DGR VIII 8905 del 27 gennaio 2009. Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-08. Integrazione dell'allegato a alla DGR VIII/5054 del 4 luglio 2007, con esclusivo riferimento alla componente traffico. Fatti salvi tutti i vincoli di carattere idrogeologico soggetti a periodico aggiornamento.

9	**Corretta interpretazione e rettifica elaborati grafici in recepimento della controdeduzione 17/2014**
	In considerazione degli atti pervenuti con protocollo n. 2646 del 21/02/2017, in cui si accerta l'esatto contenuto dell'osservazione 17/2014 prot. n. 3397 del 10/03/2015, presentata nei termini di legge, interpretando correttamente quanto richiesto e assentito in sede di controdeduzione, si classifica il fabbricato in **Grado IV**.

10	**Rettifica elaborati grafici in recepimento di atto unilaterale d'obbligo del 09/05/2015**
	Sulla base della documentazione fornita dagli Uffici competenti, risulta agli atti che in data 09/05/2013 è stato acquisito atto unilaterale d'obbligo relativo ad aree in via Col del Rosso, per le quali in conformità del PGT vigente si dava attuazione a un PCC con relativa cessione di aree a parcheggio pubblico e relative opere di urbanizzazione, come specificatamente individuato agli atti. Pertanto, per mero errore materiale le tavole PR.01.1 e PR.02.4 del Piano delle Regole approvato risultano non riportare la nuova simbologia ("*") in corrispondenza dell'intervento già in attuazione. Si tratta pertanto di confermare lo stato di diritto acquisito riportando la specifica simbologia.

11	**Rettifica dello Studio geologico**
	Tra la versione dello studio geologico comunale approvato e quello pubblicato sono stati introdotti alcuni errori materiali, contestualmente alla modifica della cartografia a seguito delle osservazioni al documento di pianificazione. Successivamente alla pubblicazione, sono state riscontrate alcune modifiche cartografiche che non derivano dal recepimento di nessuna delle osservazioni pervenute. Pertanto, con riferimento alla Componente geologica, idrogeologica e sismica, gli errori materiali riscontrati che si propone di correggere riguardano: - traslazione di piccola entità dei limiti geometrici identificati in diverse tavole, che deriva da un'erronea conversione di coordinate di alcune geometrie in un sistema di coordinate differente rispetto a quello adottato in via ufficiale da Regione Lombardia e recepito nella cartografia dello studio geologico comunale; - cambiamento della base topografica utilizzata nella redazione della *Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.*, in particolare la base aerofotogrammetria è stata sostituita con la Cartografia Tecnica Regionale (CTR).

12	**Rettifica del Piano di Zonizzazione Acustica**
	In fase di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica, è stata riscontrata l'individuazione di un confine comunale con geometria leggermente differente rispetto agli elaborati dello Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico. Si propone quindi la correzione della geometria del confine comunale, con conseguente adeguamento dei contenuti della cartografia in questione al limite amministrativo utilizzato nelle tavole di PGT.

13	**Rettifica dell'art. 7.6 del PS, comma 5**
	Nella lettura comparata dei commi di cui all'art. 7.6 Dotazioni pubbliche e di uso pubblico, si evidenzia un errore materiale al comma 5, in cui il parametro dell'altezza risulta pari a 12 m, a differenze delle altre aree per servizi pubblici e di interesse pubblico, in cui l'altezza massima ammissibile risulta pari a 14 m. **Pertanto il comma risulta così riformulato:** 5. Aree per attrezzature di interesse comune Tali aree sono destinate ad attrezzature pubbliche connesse con le attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, per servizi, uffici amministrativi, sedi di Enti pubblici ed altro. Il rilascio della concessione è subordinato ai seguenti indici e parametri: Rc = 60 % H = 14,0 m ad esclusione dei volumi tecnici e derogabili per campanili e torri campanarie Va = 15% di SF Dc = non minore di 5 m De = non minore di 10 m Ds = secondo la classificazione di cui al DLgs 285/1992

14	**Rettifica elaborati grafici per errore materiale area per attrezzature di interesse comune cod. 138**
	Nell'individuazione delle aree agricole strategiche, il retino che individua tali aree è stato erroneamente sovrapposto all'area destinata ad attrezzature di interesse comune, identificata con codice 138 alle tavole PS.06 e PS.08.1, che risulta interamente interclusa. Si tratta pertanto di rettificare gli elaborati interessati mediante l'eliminazione della sovrapposizione grafica relativa alle aree agricole strategiche su tutta l'area a destinazione "*Dotazioni pubbliche e di uso pubblico*" di cui al suddetto codice.

15	**Rettifica individuazione rete elettrodotti**
	Sulla base della documentazione fornita, l'Ufficio Tecnico richiede di assumere come rete di riferimento quella riportata dal rilievo aerofotogrammetrico comunale, la quale non coincide con gli schemi forniti dall'Ente Gestore. Pertanto, a meno di alcune specifiche e puntuali manifeste incongruenze, gli elaborati di PGT riporteranno quanto contenuto nella

	cartografia comunale. Si sottolinea in ogni caso che la procedura prevede per ogni intervento l'approfondimento e verifica puntuali delle distanze di prima approssimazione. In questa sede non si è proceduto alla verifica sul territorio della presenza o meno di ulteriori linee elettriche.